

N. 00197/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00227/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2011, proposto da:

Maocun Chen, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Romagnoli, con domicilio eletto presso Avv. Gianni Baldoni in Ancona, viale della Vittoria, 49;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29; U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della Provincia di Ascoli Piceno del 18.11.2010 notificato il 29.11.2010 con il quale veniva rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. nr. P-AP/L/N/2009/102211 presentata nei termini dal Sig. Caporali Gaetano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con ordinanze nn. 912-917/2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel prendere atto della complessità della questione circa la riconducibilità del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 C.p.p., ha accolto le domande cautelari, proposte dai ricorrenti, in attesa che l'esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado;

- il Collegio ritiene di dover condividere le suddette indicazioni;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della presenta fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)